



TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Penale

Il giudice monocratico Marco Gioia,
nel procedimento penale indicato in intestazione a carico di

[REDACTED]
imputato

«in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p. 56 e 629 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con minacce consistite nel trasmettere a [REDACTED] due lettere raccomandate con le quali richiedeva il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica e giuridica effettuata dal prevenuto sul fucile da caccia tipo doppietta, marca Beretta, calibro 12, nonché sul relativo munizionamento detenuti dalla p.o., con particolare riferimento alla stima del valore di mercato dell'arma e alle modalità di detenzione delle armi e delle munizioni stabilite dalla normativa vigente, e altresì nel prospettare alla p.o. che le modalità con le quali la stessa deteneva i predetti compendi non erano regolari e che in caso di mancata corresponsione dell'importo richiesto, peraltro non quantificato dal prevenuto, avrebbe esercitato nei confronti della p.o. un'azione legale, nonostante il [REDACTED] detenesse regolarmente il fucile da caccia, non fosse in possesso di cartucce e non avesse mai richiesto alcuna consulenza al prevenuto, poneva in essere atti idonei diretti in maniera non equivoca a costringere [REDACTED] a corrispondergli le spese di consulenza, in modo da procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Cassino il 26 07 2019 e il 14 10 2019»;

Parte civile:

[REDACTED]
sentite le parti all'udienza dibattimentale del 07.07.2025

nella pubblica udienza del 14.07.25, alla presenza del PM e delle parti,
adotta la seguente

ORDINANZA

Con cui solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, co. 1 e 3 della Costituzione, dell'art. 131 bis, co. 3, n. 3, del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 629 co. 1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all'art. 628, co. 3, c.p., l'esclusione all'ipotesi aggravata di cui all'art. 629, co. 2, c.p.

1. Sulla ammissibilità della questione.

La presente questione di legittimità costituzionale è sollevata del Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, giudice Marco Gioia, nel corso del giudizio penale di primo grado pendente in fase dibattimentale nei confronti dell'imputato [REDACTED]. Ricorrono quindi i requisiti di ammissibilità della questione indicati dall'art. 23 l. n. 87 del 1953, poiché la questione è sollevata d'ufficio, dall'autorità giudiziaria nel corso di un giudizio.

2. Sulla rilevanza della questione.

Il processo in cui viene sollevata la questione ha ad oggetto un'imputazione per estorsione tentata, in cui all'imputato [REDACTED] è contestato di aver formulato, attraverso due lettere inviate alla persona offesa, la minaccia di un male ingiusto consistente nell'esercizio di un'azione legale per ottenere compensi per un'attività di consulenza mai prestata e una denuncia per fatti non veritieri (consistenti nella detenzione non denunciata di munizioni), qualora la persona offesa non avesse aderito alla pretesa creditoria dell'imputato.

L'istruttoria ha visto i testi del PM (persona offesa e suoi familiari) confermare la tesi accusatoria, sostenendo che la minaccia di azioni legali e denunce fosse pretestuosa e costituisse una ritorsione per le controversie civili intercorse tra le parti, e l'imputato difendersi sostenendo la spettanza di quanto richiesto nelle lettere indicate nell'imputazione.

Nella discussione la difesa dell'imputato ha richiesto, in subordine rispetto alla richiesta di assoluzione, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.

2.1 Si ritiene quindi che la decisione nel presente giudizio principale coinvolga necessariamente l'applicazione della norma di cui all'art. 131 bis c.p. che si assume viziata da illegittimità costituzionale.

La causa di non punibilità in questione, infatti, se non fosse per l'espressa esclusione di cui all'art. 131 bis co. 3 n. 3 c.p. sarebbe applicabile ai fatti in contestazione.

Il delitto di estorsione tentata prevede infatti un minimo edittale inferiore ai due anni di pena detentiva previsti per l'applicabilità della causa di non punibilità all'art. 131 bis c.p.


Il fatto in contestazione ha prodotto un'offesa che può essere valutata come particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici tutelati e con modalità di aggressione portatrice di un altrettanto tenue disvalore di azione, posto che la minaccia di esercitare un'azione legale non offende beni primari della persona e che la pretesa era comunque indeterminata sotto il profilo patrimoniale.

Il comportamento dell'autore non può essere considerato abituale, posto che l'imputato è incensurato, e la contestazione del fatto come reato continuato (si tratterebbe di due missive di contenuto asseritamente estorsivo mandate a breve distanza di tempo l'una dall'altra) non impedirebbe l'applicazione della causa di non punibilità (si veda in questo senso, da ultimo, Cass pen., Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01, ove si afferma che «*La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti*»).

Ricorrerebbero dunque tutti i presupposti per la applicazione della causa di non punibilità in questione, la cui applicazione è tuttavia impedita dalla previsione di cui all'art. 131 bis co. 3 n.3 c.p.

Dunque, nell'ambito della decisione da adottare nel giudizio certamente occorre dare applicazione della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale, la cui applicazione è stata peraltro espressamente richiesta dalla difesa nelle sue conclusioni.

Si tratta di una necessità di applicazione attuale e non meramente ipotetica e l'eventuale accoglimento della questione sollevata, incidendo sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ai fatti in contestazione, avrebbe un effetto immediato sull'esito del giudizio principale.



2

Si ritiene quindi che la questione sia rilevante e che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata.

3. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Il dubbio di costituzionalità ha ad oggetto la previsione di cui all'art. 131 bis co. 3 n. 3 c.p. nella parte in cui esclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto, consumato o tentato, di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non limiti l'esclusione alle ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629 co. 2 c.p. Ciò a differenza di quanto avviene per il contiguo delitto di rapina, per il quale è esclusa l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. per le sole ipotesi aggravate di cui all'art. 628 co. 3 c.p.

Tale diversità di trattamento, per le ragioni che si esporranno di qui a breve, appare irragionevole, stante le analogie di struttura e disciplina tra le due fattispecie, e ingiustificata sotto il profilo politico-criminale, precludendo l'individualizzazione della risposta ordinamentale rispetto a fatti particolarmente tenui e risolvendosi in questo modo in possibili applicazioni di pene ingiuste e irragionevoli, in quanto tali inidonee a tendere alla rieducazione delle persone cui sono applicate.

3.1 La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto, introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015, è stata riformata con d.lgs. n. 150 del 2022 che, da una parte, ne ha esteso la portata applicativa ampliando i limiti edittali stabiliti al primo comma e, dall'altra, ha compensato tale estensione inserendo, al terzo comma, numerose nuove ipotesi di esclusione della sua applicazione.

L'individuazione delle ipotesi di esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità, secondo quanto può leggersi nella *Relazione illustrativa* del Governo al Decreto legislativo 150 del 2022, risponde ai due criteri indicati dalla legge delega: «Una prima direttiva, specifica, mira a evitare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità interessi i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. Una seconda direttiva, generica, rimette poi al legislatore delegato la valutazione circa l'opportunità di «ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità».

Da quanto si legge nella *Relazione*, il legislatore ha tentato di bilanciare il generale ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'istituto «evitando che lo stesso attragga nella sfera della causa di non punibilità figure di reato di particolare gravità o allarme sociale, rispetto alle quali valutazioni di opportunità, ancorate a evidenze criminologiche o sistematiche, suggeriscono l'opportunità di ulteriori esclusioni in via di eccezione».

Senza ulteriormente approfondire le “evidenze criminologiche o sistematiche”, sempre nella relazione si elencano, tra gli altri :

«[...]

- *Delitto di rapina aggravata (art. 628, co. 3 c.p.)*. Si tratta della stessa ipotesi per la quale opera il regime di cui all'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975);

- *Delitto di estorsione (art. 629 c.p.)*;

[...]»

3.2 Dunque, mentre l'applicazione della causa di non punibilità è esclusa per il delitto di estorsione (che nella fattispecie tentata rientrerebbe sotto il profilo sanzionatorio nell'ambito applicativo tracciato dall'art. 131 bis co. 1 c.p.) tanto nella forma semplice di cui all'art. 629 co. 1 c.p., quanto nella forma aggravata di cui all'art. 629 co. 2 c.p., per il delitto di rapina l'esclusione è prevista per le sole ipotesi aggravate di cui all'art. 628 co. 3 c.p.



Occorre premettere che, benché nella manualistica tradizionale la rapina è classificata tra i reati di aggressione unilaterale contro il patrimonio mentre l'estorsione tra i reati di cooperazione artificiosa con la vittima, le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie sono tali da rendere irragionevole tale disparità di trattamento sotto il profilo dell'applicabilità della causa di non punibilità in questione.

Le due fattispecie, infatti, sono sovrapponibili sotto il profilo dei beni giuridici tutelati, dovendosi entrambe qualificare come reati plurioffensivi che offendono i beni del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Sotto il profilo della condotta, entrambe le fattispecie prevedono, quali elementi alternativi, la violenza o la minaccia posta in essere dall'autore quale strumento per coartare la volontà della vittima e ottenere il vantaggio patrimoniale a suo danno.

Sotto il profilo soggettivo entrambi i reati ricomprendono nell'oggetto del dolo l'ingiusto profitto per l'autore. Ciò sebbene la rapina sia reato a dolo specifico, mentre l'estorsione sia reato a dolo generico che però include, quale evento, l'ingiusto profitto dell'autore. Tale elemento, come tutti gli elementi della fattispecie oggettiva, deve essere coperto dal coefficiente psicologico richiesto per la fattispecie.

A riprova della contiguità tra le due fattispecie tipiche, va evidenziato che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diversi criteri di distinzione tra le stesse. Uno dei primi, ad esempio, poneva l'accento sull'identificazione del soggetto che consegnava la cosa mobile: ove questi fosse la vittima, si aveva estorsione, mentre nei casi in cui l'agente si appropriava della cosa mobile senza una previa traduzione da parte del soggetto passivo, si configuravano gli estremi della rapina (c.d. criterio della *adprehensio et traditio*).


Altri autori sostengono che mentre nell'estorsione è minacciato un male futuro (con la conseguenza che alla vittima residuerebbe un certo margine di autodeterminazione), nella rapina è prospettato un male di verifica pressoché immediata.

In dottrina e in giurisprudenza si è affermato il criterio della tipologia (o intensità) della coazione, secondo cui «*La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente*» (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 – 01; nello stesso senso cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4308 del 17/10/1995 Cc. (dep. 21/01/1996) Rv. 203773, secondo cui «*Per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell'agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio "impossessamento" e, conseguentemente, il diverso reato di rapina*»).

Secondo tale criterio prevalente nella giurisprudenza di legittimità, quindi, nel delitto di rapina si ha un totale annichilimento della libertà di autodeterminazione della persona offesa mentre nella estorsione tale volontà è solo compressa ma non annientata.

Dall'adozione di tale criterio consegue che vi è una maggiore intensità dell'offesa al bene giuridico della libertà di autodeterminazione della persona offesa nel reato di rapina, dove la volontà è annientata, che nel reato di estorsione, dove è solo compromessa.

Tale conclusione, come meglio si dirà anche in seguito, rende palese l'irragionevolezza della scelta legislativa di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per il delitto di estorsione semplice, in cui il bene della libertà di autodeterminazione è solo compresso, e ammetterlo per il delitto di rapina semplice, in cui la libertà è totalmente annichilita.



4

3.3 Le analogie tra le due fattispecie non riguardano i soli profili dell'offesa e della struttura del fatto tipico ma si estendono ad ulteriori aspetti della disciplina.

In primo luogo, sotto il profilo sanzionatorio, si rileva che la pena della rapina semplice ha registrato nel corso del tempo un progressivo inasprimento, che ha interessato principalmente il minimo edittale della reclusione: originariamente determinato in tre anni, tale minimo è stato aumentato a quattro anni dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), e ulteriormente incrementato a cinque anni dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa).

L'aggravamento del trattamento sanzionatorio ora illustrato per la rapina è analogo a quello che ha interessato l'estorsione di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen., il cui minimo edittale di tre anni di reclusione, stabilito originariamente per la forma semplice del reato, è stato aumentato a cinque anni (art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172).

Dunque, la pena detentiva per le ipotesi di rapina ed estorsione semplici è la medesima: da cinque a dieci anni di reclusione. Vi è solo una minima differenza sanzionatoria relativa alla pena pecuniaria della multa, che nella rapina va da 927 a 2.500 euro mentre nell'estorsione va da 1.000 a 4.000 euro.

Analogamente, sotto il profilo del trattamento penitenziario, solo per le ipotesi aggravate di rapina (art. 628 co. 3 c.p.) ed estorsione (art. 629 co. 2 c.p.) è prevista la particolare disciplina in tema di benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis co. 1 ter, l. n. 354/1975, mentre tale disciplina non si applica alle rispettive ipotesi non aggravate.

3.4 Anche le circostanze aggravanti e attenuanti dei due reati hanno identica disciplina.

Quanto alle aggravanti, l'art. 629 co. 2 c.p., nell'individuare le circostanze aggravanti speciali del delitto di estorsione rinvia proprio alle aggravanti previste dall'art. 628 co. 3 c.p., per il delitto di rapina.

Con riferimento alle attenuanti, allo stesso modo, la Corte costituzionale, con le sentenze additive n. 120 del 15 giugno del 2023 e n. 86 del 16 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 629 e 628, co. 1 e 2, c.p., nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata «è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

3.5 Appare significativo evidenziare che è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 86 del 16 aprile 2024 ad evidenziare l'analogia tra le due fattispecie sotto il profilo dell'attitudine a ricomprendere nel loro ambito applicativo anche fatti dotati di uno scarsissimo disvalore sociale, affermando che «la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 (in materia di estorsione n.d.r.) vale anche per la rapina, come prospettato dal rimettente. Infatti, la descrizione tipica operata dall'art. 628 c.p. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l'utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo».

Sulla base di considerazioni che sottolineano la comune latitudine applicativa e la analoga disciplina sanzionatoria, la Corte costituzionale nella sentenza citata utilizza la disciplina dell'art. 629 c.p., risultante dalla sentenza additiva n. 120 del 15 giugno del 2023, quale *tertium comparationis* per prevedere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità anche per il reato di rapina.

Anche con la sentenza n. 141 del 2023, la Corte costituzionale, pronunciandosi su un fatto di incerta sussunzione tra rapina ed estorsione, ha condotto per i due titoli di reato un discorso unitario, in tema di bilanciamento tra circostanze, avuto riguardo al comune elevato minimo edittale di pena detentiva e alla pari latitudine dello schema legale. L'ampiezza della descrizione tipica dei delitti in parola, si è osservato,



«fa sì che essi si prestino ad abbracciare anche condotte di modesto disvalore: non solo con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che può anche ammontare (come nel caso oggetto del giudizio a quo) a pochi euro»; «ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza» (come, nel caso di specie, una lieve spinta), ovvero «nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia». La Corte ha poi aggiunto «[a]nche rispetto a simili fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: una pena che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi – anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona –, se l'ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi».

In definitiva, l'orientamento della Corte costituzionale appare fondato su una comune considerazione delle due fattispecie, proprio con riferimento alla loro attitudine a ricomprendere, nonostante il trattamento sanzionatorio particolarmente severo, fatti connotati da un modesto disvalore d'evento e d'azione, tanto da imporre per entrambe l'introduzione di "valvole di sicurezza" che permettano al giudice di adeguare la reazione ordinamentale alla modesta gravità del fatto (in questi termini nella sentenza 86 del 16 aprile 2024 la Corte afferma che «Per l'estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale – a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena – è stato realizzato senza introdurre una "valvola di sicurezza", che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa»).

Chiaramente il ragionamento che la Corte costituzionale ha svolto in relazione ai fatti di "lieve entità", meritevoli di una pena mitigata, può e deve essere trasposto anche ai fatti di "particolare tenuità", non meritevoli affatto di una risposta sanzionatoria secondo l'ordinamento penale.


3.8 Sulla base delle considerazioni svolte, che hanno evidenziato l'analoga struttura e disciplina delle fattispecie di rapina ed estorsione non aggravate e la loro eguale attitudine a ricomprendere fatti espressivi di un disvalore d'evento e d'azione particolarmente tenue, si deve concludere per l'irragionevole disparità di trattamento della previsione legislativa che consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo per le ipotesi di rapina non aggravata di cui all'art. 628 co. 1 e 2 c.p., e non anche per le ipotesi di estorsione non aggravata di cui all'art. 629 co. 1 c.p.

Non sussistono infatti ragioni specifiche che valgano a giustificare l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 629, primo comma, c.p., esistendo al contrario i parametri richiamati che impongono l'estensione della causa di non punibilità anche a tale reato.

Tale irragionevole disparità di trattamento conduce, attraverso il tradizionale sindacato di ragionevolezza fondato sull'art. 3 Cost., utilizzando come termine di comparazione la disciplina prevista dall'art. 131 bis, co. 3 n. 3, c.p. per le fattispecie di cui all'art. 628 co. 1 e 2 c.p., alla incostituzionalità dell'art. 131 bis co. 3 n. 3, c.p., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato o tentato previsto dall'art. 629, primo comma, c.p.

3.9 Oltre che sotto il profilo della ragionevolezza, la disciplina impugnata risulta contrastante anche con i principi della personalità della responsabilità penale e del finalismo rieducativo della pena di cui agli artt. 27 co. 1 e 3 Cost.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, si è chiarito, da un lato, che un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più



6

possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022). Dall'altro, che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie: il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, in particolare per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990).

In presenza di una fattispecie tipica connotata, come detto, da un ambito applicativo amplissimo e variabile, atteso il carattere multiforme che possono assumere in concreto gli elementi della "violenza o minaccia", del "danno" e del "profitto ingiusto", escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori requisiti applicativi, la possibilità per il giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.

Si tratta di una preclusione che non consente al giudice, in assenza di una ragione che abbia un comprensibile fondamento logico o politico-criminale, di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato dall'autore, posto che tale giudizio, se deve permettere al giudice di applicare una pena attenuata per garantire la proporzione con il fatto, deve consentire al giudice anche di non applicare affatto una pena a quei fatti che, per la loro tenuità, non appaio affatto meritevoli di un pena. Chiaramente muovendosi nel generale tracciato definito dal legislatore circa i requisiti generali di applicabilità della causa di non punibilità in parola.

Tale preclusione si traduce in un automatismo sanzionatorio privo di fondamento sia sotto il profilo razionale sia sotto il profilo empirico-fattuale. Si è evidenziato infatti che nell'estorsione semplice la condotta può essere realizzata con modalità portatrici di un disvalore d'azione particolarmente tenue (si pensi, come nel caso in esame, alla minaccia che non riguardi beni primari della persona; o alla violenza consistita in una leggera spinta) e finalizzata ad ottenere un profitto, con corrispondente danno particolarmente esiguo (si pensi ad un lucro patrimoniale ammontante a pochi euro o ancora ad un profitto non direttamente patrimoniale). Esemplificando ancora, l'esclusione prevista dall'art. 131 bis co. 3 n. 3 c.p. impedirebbe al giudice di applicare la causa di non punibilità all'estorsione tentata realizzata dal figlio appena maggiorenne che dia una leggera spinta alla madre per farsi consegnare le chiavi della macchina per uscire la sera o una modesta somma di denaro per comprare le sigarette (in questo caso, essendovi violenza alla persona, non opererebbe nemmeno la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.).

Tale rigida preclusione, risolvendosi in un automatismo sanzionatorio, non può che essere ritenuta contrastante con il "volto costituzionale dell'illecito penale" che impone la possibilità di adeguare la risposta ordinamentale al fatto (v., tra tutte, Corte costituzionale n. 50 del 1980).

La Corte costituzionale ha più volte sottolineato come l'esigenza che *«la pena inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso»* debba assicurare *«che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.»* (Corte cost sentenza n. 222 del 2018).

Si denuncia quindi l'incostituzionalità della norma impugnata anche con riferimento alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 co. 1 della Costituzione.



3.10 Infine, si rileva che l'applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d'azione non può che risultare contrastante con la finalità rieducativa della pena.

Il sacrificio del bene inviolabile della libertà personale, secondo il nostro ordinamento costituzionale, deve avvenire a fronte di fatti concretamente offensivi di beni giuridici di rango proporzionato al bene sacrificato. Quando tale sacrificio, invece, avviene a fronte di fatti dotati di un'offensività e di un disvalore d'azione così tenue da non apparire meritevole di pena, la sanzione non potrà che essere percepita come ingiusta e sproporzionata dal suo destinatario, precludendo in questo modo all'origine quell'adesione al trattamento sanzionatorio indispensabile per raggiungere l'effetto rieducativo (In questi termini, la Corte costituzionale ha affermato che «una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa» (sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993). L'applicazione di una sanzione penale a simili fatti potrebbe rispondere, al più, a logiche di mera deterrenza che si risolverebbero in una strumentalizzazione del singolo per fini di politica criminale, in modo incompatibile con le finalità che il nostro ordinamento assegna alla pena.

Così, la previsione dell'art. 131 bis, co. 3 n. 3, c.p. che esclude l'applicabilità della causa di non punibilità del fatto al delitto di estorsione non aggravata di cui all'art. 629 co. 1 c.p., imponendo in questo modo l'applicazione di una pena a fatti espressivi di un disvalore così tenue da non meritare una risposta sanzionatoria, si traduce in una norma che consente l'applicazione di una pena che non può perseguire una finalità rieducativa, in questo modo contrastando con il principio di cui all'art. 27 co. 3, Cost.

3.11 I principi di portata generale di cui agli artt. 3 (sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto il profilo della proporzionalità), 27 co. 1 e 3 Cost. devono orientare l'intero sistema penale e hanno trovato applicazione da parte della Corte costituzionale, in misura crescente negli ultimi decenni, sia in materia di cornici sanzionatorie (v. tra gli altri sentenze n. 218 del 1974, 26 del 1979, 176 del 1976, 50 del 1980, 103 del 1982, 49 del 1989 e 409 del 1989, 168 del 1994, 341 del 1994, nonché da ultimo, con un significativo passo in avanti verso uno scrutinio di ragionevolezza intrinseco o un'applicazione del principio di proporzionalità in senso cardinale sentenze n. 236 del 2016 n. 40 del 2019), di circostanze aggravanti (249 del 2010), di circostanze attenuanti (n. 68 del 2012, 120 del 2023 e 86 del 2024), di bilanciamento tra circostanze (sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 e n. 207 del 2017, n. 73 del 2020) e da ultimo anche in materia di cause di non punibilità (sentenza 156 del 2020).

In particolare, occorre soffermarsi sulla sentenza da ultimo citata che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. nella sua precedente formulazione per il contrasto con l'art. 3 Cost. in ragione della mancata estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai delitti (tra i quali la ricettazione “di particolare tenuità” ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p., oggetto del procedimento a quo) per i quali non sia previsto alcun minimo edittale e sia dunque applicabile, in forza della previsione generale di cui all'art. 23 c.p., il minimo di soli quindici giorni di reclusione, ancorché il massimo edittale fosse superiore alla soglia di cinque anni entro la quale era concedibile la causa di non punibilità.

Tale sentenza, che ha dichiarato assorbiti – ma non infondati – i possibili profili di incostituzionalità della previsione per violazione degli artt. 27 co. 1 e 3 Cost., è significativa ai fini della presente decisione poiché applica il giudizio di ragionevolezza estrinseca (o di “proporzionalità ordinale”, secondo l'espressione recentemente utilizzata dalla dottrina più autorevole e aggiornata) ad una causa di esclusione della punibilità.

Da una parte, la sentenza citata ribadisce l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta



8

strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore (ex multis, sentenze n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996) [...] Muovendo da tale premessa, questa Corte, nella sentenza n. 207 del 2017, ha rilevato che la scelta del legislatore in ordine all'estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è sindacabile soltanto per "manifesta irragionevolezza"».

Dall'altra, però, la Corte evidenzia che il fondamento della causa di esclusione in questione risieda nei principi di *extrema ratio* dell'intervento penale e del finalismo rieducativo della pena.

Si ritiene che i principi penalistici fondamentali previsti dalla Costituzione debbano orientare tutte le forme di esercizio della politica criminale di uno Stato di diritto: sia le norme incriminatrici che disciplinano il trattamento sanzionatorio sia le norme che escludono la punibilità. La preclusione dell'applicazione di una causa di non punibilità a fattispecie che ricomprendono nel loro spettro applicativo fatti espressivi di un scarsissimo disvalore sociale non solo compromette la ragionevolezza intrinseca del sistema penale (introducendo una disparità di trattamento irragionevole rispetto a fatti analoghi in cui la causa di non punibilità è applicabile), ma determina anche una violazione del principio di personalità della responsabilità penale, impedendo l'individualizzazione della risposta ordinamentale, e della finalità rieducativa della pena, imponendo l'applicazione della sanzione penale a fatti non meritevoli di pena a causa della particolare tenuità del loro disvalore d'evento e d'azione.

3.12 Per le ragioni appena esposte si ritiene che l'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. al delitto di estorsione non aggravata di cui all'art. 629 co. 1 c.p. contrasti con il principio di ragionevolezza, con riferimento all'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di rapina non aggravata di cui agli artt. 628 co. 1 e 2 c.p., e con il principio di proporzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 co. 1 Cost e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 629, primo comma, del codice penale, per violazione degli artt. 3, 27, comma 1 e 3, della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Cassino, 14 luglio 2025

TRIBUNALE DI CASSINO
DEPOSITATO IN UDIENZA
CASSINO 14-I-2025
IL CANCELLIERE

ADDETTO ALL'UFFICIO
PER IL PROCESSO
Dott.ssa Sabrina ROSSI

S Rossi

Il giudice
Marco Gioia

